

**Vargiu Scuola Srl**

Via dei Tulipani 7/9 – Assemini (CA) - 09032

Sito: vargiuscuola.itcommerciale@vargiuscuola.it

tel: 070271526, 070271560

partita iva: 03679880926

*Alle scuole che ci hanno affidato
l'incarico di RPD o a cui forniamo
servizi di consulenza normativa*

VS_DPO 49/2024

Assemini, 18/5/2024

Le comunicazioni a DFP e la gestione dell'anagrafe delle prestazioni

Nelle note [45/24](#) e [46/24](#) abbiamo parlato [della delibera ANAC n. 213 del 23 aprile 2024](#) che prevede, per i prossimi mesi, un'attività di monitoraggio da parte del revisore dei conti, facente funzione dell'OIV, secondo il seguente calendario:

CHI	COSA	QUANDO
Scuola	Verifica i contenuti pubblicati nelle sezioni di AT oggetto di monitoraggio	Entro il 31 maggio 2024
Revisore dei conti	Prepara la scheda di rilevazione al 31 maggio 2024 e la relativa attestazione tramite l'applicativo web	A partire dal 3 giugno 2024
Scuola	Pubblica su AT la scheda di rilevazione e la relativa attestazione ricevuta dal revisore	Entro il 15 luglio 2024
Revisore dei conti	Prepara la scheda di monitoraggio e la relativa attestazione tramite l'applicativo web, in caso di carenze, rilevate al 31 maggio 2024, nella colonna "completezza di contenuto"	A partire dal 2 dicembre 2024
Scuola	Pubblica su AT la scheda di monitoraggio e la relativa attestazione ricevuta dal revisore dei conti	Entro il 15 gennaio 2025

Nelle nostre note abbiamo quindi evidenziato che le scuole, da qui al **31 maggio**, devono provvedere a verificare la corretta pubblicazione di dati, documenti ed informazioni nelle sezioni di AT che quest'anno sono state individuate da ANAC come oggetto di monitoraggio e che riportiamo di seguito:

1. Consulenti e collaboratori (art.15)
2. Performance (art. 10, co.8 e art. 20)
3. Enti controllati (art. 22)
4. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)
5. Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30)
6. Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)
7. Servizi erogati (art. 32)
8. Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis, 33, 36 e 41, co. 1)
9. Pianificazione e governo del territorio (art. 39)

Considerato che quest'anno non è oggetto di monitoraggio **Bandi di Gara e Contratti** la sezione che più sta impegnando le scuole è quella dei **Consulenti e Collaboratori** nella quale sono pubblicate le informazioni indicate dall'art. 15 del D. Lgs 33/2013 (vedere paragrafo 1 della nota [Vargiu Scuola 46/24](#)). Analoga situazione per la sezione **Personale / Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti** in cui, pur non essendo oggetto di monitoraggio, va pubblicato l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico secondo quanto stabilito dall'art. 18, D. Lgs 33/2013 (vedere paragrafo 4 della nota [Vargiu Scuola 37/24](#)).

Abbiamo evidenziato nelle nostre guide che le informazioni che devono essere rese note in Amministrazione Trasparente nelle sezioni "**Consulenti e Collaboratori**" e "**Personale / Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti**" sono le stesse che devono essere comunicate al Dipartimento della Funzione Pubblica secondo quanto disposto dal D. Lgs 75/2017. Da qui la nostra raccomandazione di tenere costantemente e puntualmente aggiornata PerlaPA e di riportare in Amministrazione Trasparente i link alle tabelle con i dati dei Consulenti e collaboratori esterni e degli incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti negli anni 2021, 2022, 2023 e 2024. Su questa materia c'è oggi una certa confusione derivante dal fatto che nel tempo si sono sovrapposte diverse indicazioni, talvolta contrastanti e di difficile interpretazione, provenienti da fonti differenti. Nella presente nota richiamiamo i diversi riferimenti normativi per cercare di fare chiarezza sugli adempimenti.

1. Le disposizioni del D. Lgs 75/2017

L'art. 8 e l'art. 22 comma 12 del D. Lgs 75/2017 hanno modificato l'art. 53 del D. Lgs 165/2001 ("**incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi**") prevedendo importanti novità per quanto riguarda la trasmissione all'anagrafe delle prestazioni. In particolare l'art. 8 del D. Lgs 75/2017 modifica come segue i commi 12, 13 e 14 del suddetto art. 53 del D. Lgs 165/2001:

12. *Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto*

13. *Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.*

14. *Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 (Consulenti e collaboratori) e 18 (Incarichi ai dipendenti) del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a **tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo**. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.*

Le disposizioni di legge prevedono quindi che le istituzioni scolastiche comunichino tempestivamente (entro 15 giorni dall'assegnazione dell'incarico) al **Dipartimento della funzione pubblica** i dati relativi agli incarichi conferiti a consulenti/collaboratori esterni e dipendenti pubblici (e non più entro il 30 giugno). La comunicazione al DFP avviene attraverso la piattaforma PerlaPA dove devono essere comunicate le informazioni relative ai **Consulenti e Collaboratori Esterni (CCE)** e quelle relative agli **incarichi conferiti o autorizzati ai propri**

dipendenti (DIP). Le informazioni relative ai CCE devono anche essere pubblicate in Amministrazione Trasparente nella sezione **“Consulenti e Collaboratori”** (art. 15, D. Lgs 33/2013) mentre le informazioni relative ai dipendenti devono essere pubblicate in AT in **“Personale / Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti”** (art. 18, D. Lgs 33/2013).

2. Autorizzazione incarichi

L'art.26, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80 ribadisce che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ne deriva che qualunque incarico che non sia direttamente conferito dal dirigente preposto all'Ufficio o Scuola di appartenenza del dipendente non può essere svolto senza la preventiva autorizzazione.

3. Comunicazione incarichi al DFP

Se l'incarico è affidato ad un proprio dipendente, la scuola provvederà tempestivamente (entro 15 gg) a fare la comunicazione attraverso PerlaPA.

Se l'incarico è affidato a personale di un'altra scuola o di altra amministrazione pubblica va comunicato tempestivamente a questa, che dovrà dunque effettuare l'inserimento in PERLAPA anche se la prestazione dovrà essere pagata dalla scuola che ha fatto l'affidamento. In pratica l'amministrazione che fa l'affidamento comunica alla scuola di titolarità l'instaurazione del rapporto ma è la scuola di titolarità che deve fare l'inserimento in PERLAPA.

Il personale del comparto scuola AUTORIZZATO a svolgere un incarico conferito da una Amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza oppure da un soggetto privato, dovrà accertarsi che il CONFERENTE comunichi in tempo utile alla sede alla quale il dipendente organicamente appartiene tutte le informazioni necessarie per l'inserimento a terminale dei relativi dati.

4. Incarichi che non vanno comunicati (pubblici dipendenti)

Con la [comunicazione 497/2002](#) il MIUR ha ritenuto che, anche per le istituzioni scolastiche, siano esclusi dagli obblighi di comunicazione all'anagrafe delle prestazioni gli incarichi affidati o autorizzati **ai propri dipendenti** nei casi indicati dalla [circolare n. 5 del 29/5/1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri](#):

A- esclusioni oggettive

- diritti d'autore;
- **compensi per attività di insegnamento;**
- **redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionali, ove consentita, e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale;**
- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- partecipazione a convegni e seminari (Circolare n.10/98 della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
- prestazioni per le quali è corrisposto solo un rimborso delle spese documentate;
- prestazioni per lo svolgimento delle quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- compiti attribuiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

B- esclusioni soggettive

- i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno;
- i docenti universitari e i ricercatori a tempo definito;
- **i professori della scuola statale iscritti agli albi professionali e autorizzati all'esercizio della libera professione e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.**

5. Incarichi a personale della propria scuola

Compensi provenienti dal FIS

In relazione agli incarichi attribuiti al personale interno sulla base della contrattazione integrativa d'istituto (funzioni strumentali, incarichi specifici A.T.A., incarichi ex art.88 CCNL 2006-2009), retribuiti col Fondo MOF e il Fondo d'istituto, ANAC ha precisato l'esclusione dagli obblighi comunicativi in quanto rientranti comunque nell'ambito del rapporto di lavoro.

Attività personale ATA su progetti PON

Il MEF nel rispondere ad un quesito del MIUR ha comunicato con nota prot. 136657 del 15/12/2008 che "si ritiene che il dipendente (personale ATA) incaricato di espletare attività connesse al Programma Operativo Nazionale presso la stessa istituzione scolastica in cui presta servizio fornisca una prestazione di lavoro del tutto analoga a quella svolta abitualmente ed esegua una attività che è comunque connessa ai normali compiti d'istituto affidatigli. Il relativo compenso è erogato dall'istituzione scolastica di appartenenza, la quale, nel caso in esame, non può essere considerata un "soggetto terzo" e, pertanto, i predetti compensi percepiti a fronte delle prestazioni rese in relazione al PON sono riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e, dunque, vanno assoggettati alle ritenute fiscali e contributive."

Secondo tale indicazione, peraltro abbastanza datata, gli incarichi conferiti al personale ATA (compreso il DSGA) e al Dirigente Scolastico nell'ambito dei PON non dovrebbero essere inseriti nell'Anagrafe delle Prestazioni, perché considerati attività progettuali istituzionali.

Altre attività su progetti PON

Invece, per le altre figure impegnate nei PON come Esperti, Tutor, Referenti Valutazione, Figura di supporto, gli incarichi eventualmente conferiti quali progettista o collaudatore dovranno essere inseriti nell'Anagrafe delle Prestazioni

Attività di docenza

Per le attività di insegnamento svolte dai dipendenti dell'amministrazione o ad essi autorizzate non è prevista la comunicazione dell'incarico al DFP.

Attività svolte da professionisti iscritti ad un albo professionale

Non devono essere comunicati al DFP le attività (comunque autorizzate dall'amministrazione) dei propri dipendenti:

- Iscritti agli albi professionali (esclusione soggettiva)
- Che svolgono un'attività che necessita per l'esecuzione di una iscrizione ad un albo professionale (esclusione oggettiva)

6. Incarichi a consulenti esterni

Mettiamo in evidenza che i casi di esclusione per la trasmissione al DFP citati al paragrafo precedente non si applicano agli incarichi affidati a consulenti o collaboratori esterni per cui dovranno essere caricati su PerlaPA le informazioni relative, ad esempio, ad incarichi assegnati ad ingegneri (ad esempio come RSPP) o a medici (ad esempio come medico competente o come psicologo).

7. Incarichi a personale di altra scuola

L'incarico affidato a personale di un'altra scuola va comunicato tempestivamente a questa, che dovrà dunque effettuare l'inserimento in PERLAPA anche se la prestazione dovrà essere pagata dalla scuola che ha fatto l'affidamento. In pratica la scuola che fa l'affidamento comunica alla scuola di titolarità l'instaurazione del rapporto ma è la scuola di titolarità che deve fare l'inserimento in PERLAPA.

8. Contratti con aziende, associazioni, onlus

Le dichiarazioni in PERLAPA devono essere fatte solo per incarichi a persone fisiche, per cui contratti stipulati con aziende o associazioni non danno luogo ad adempimenti in Anagrafe. Ciò significa che, ad esempio, se l'incarico di DPO è affidato all'Ing. Antonio Vargiu libero professionista possessore di partita IVA, questo deve

essere comunicato all'Anagrafe. La comunicazione non interviene invece se il ruolo di DPO è assunto da VargiuScuola Srl all'interno di un contratto di servizi regolamentato dal codice degli appalti. La stessa cosa avviene anche quando la scuola stipula un contratto per la fornitura di servizi per la realizzazione di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa mettendo a disposizione il proprio personale esperto oppure nel caso di un contratto con uno studio associato di medici con partita IVA per la figura del medico competente.

9. Incarichi a titolo gratuito

Con la [circolare 497 del 24/7/2002](#) il MIUR chiarisce che l'obbligo di comunicazione è relativo ad **incarichi ulteriori e diversi rispetto al proprio profilo professionale**, conferiti oltre i propri doveri d'ufficio, per i quali dunque è necessario un formale conferimento da parte dell'Amministrazione o, se conferito da altro ente, la preventiva autorizzazione dall'Amministrazione di appartenenza prevista dall'art.53 del D.Lgs. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego).

Sono oggetto di comunicazione telematica:

- Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti ai propri dipendenti dalla stessa amministrazione;
- Incarichi retribuiti e non retribuiti autorizzati ai propri dipendenti e conferiti da altra amministrazione o da soggetti privati;
- Incarichi retribuiti conferiti a consulenti e soggetti esterni dalla stessa amministrazione.

Quindi sono soggetti a comunicazione anche gli incarichi non retribuiti e conferiti ai propri dipendenti a differenza degli incarichi a consulenti e soggetti esterni.

10. Incarichi dei revisori dei conti

La nota 607 del 13/01/2017 del MIUR ha ribadito che l'incarico di revisore di conti, attribuito dal MIUR e dal MEF, deve essere comunicato nel portale telematico dell'anagrafe delle prestazioni dalla scuola capofila dell'ambito per il quale è svolto l'incarico. L'incarico non necessita di autorizzazione in quanto conferito con decreto del Ministro.

11. Conclusioni

Per provare a rispondere ai tanti quesiti che ci giungono dalle scuole impegnate a rivedere i contenuti pubblicati in AT ed in anagrafe delle prestazioni in vista del monitoraggio che sarà condotto a breve dai Revisori dei conti, riportiamo le seguenti conclusioni.

L'obbligo di comunicazione su PerlaPA riguarda gli incarichi ulteriori e diversi rispetto al proprio profilo professionale e conferiti oltre i propri doveri d'ufficio, per i quali dunque è necessario un formale conferimento da parte dell'Amministrazione o, se conferito da altro ente, la preventiva autorizzazione dall'Amministrazione di appartenenza prevista **dall'art.53 del D.Lgs. 165/2001** (*Testo unico sul pubblico impiego*). Sono quindi oggetto di comunicazione telematica:

- Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti ai propri dipendenti;
- Incarichi retribuiti e non retribuiti autorizzati ai propri dipendenti e conferiti da altra amministrazione o da soggetti privati;
- Incarichi retribuiti conferiti a consulenti e soggetti esterni dalla stessa amministrazione.

La comunicazione sulla piattaforma PerlaPA deve essere tempestiva (entro 15 giorni dall'affidamento dell'incarico) ed altrettanto deve esserlo la pubblicazione in Amministrazione Trasparente nelle sezioni **"consulenti e collaboratori"** o in **"Incarichi autorizzati o conferiti al personale"**. La ratio sottesa all'obbligo di comunicazione è quello di dare **massima trasparenza** all'attribuzione di incarichi ai pubblici dipendenti e permettere a livello centrale un **controllo della spesa** per la loro retribuzione.

La complessità dell'adempimento deriva dal numero rilevante di esclusioni soggettive ed oggettive che costituiscono delle eccezioni per qualunque regola generale che si volessero fissare.

In particolare vanno caricati su PerlaPA:

- Incarichi retribuiti con risorse extra MOF e FIS
- Incarichi relativi a progetti PON FESR, FSE o PNRR

Salvo verificare, da un punto di vista soggettivo, che:

- Il dipendente non sia in aspettativa, comando o collocamento fuori ruolo
- Il dipendente non abbia un part time superiore al 50% dell'orario a tempo pieno
- Il dipendente non abbia già chiesto l'autorizzazione a svolgere la libera professione (e ciò comporta che la scuola non dovrà fare le comunicazioni per l'attività professionale svolta dal dipendente presso altri enti)
- Il dipendente non sia un docente universitario o un ricercatore a tempo definito

Prima di fare la comunicazione bisognerà anche verificare le seguenti esclusioni oggettive:

- Prestazioni svolte abitualmente secondo quanto previsto dal proprio profilo contrattuale
- Prestazioni riguardanti l'esercizio di libere professioni che richiedono l'iscrizione ad albi professionali
- Incarichi aventi ad oggetto partecipazione a riviste o giornali, l'utilizzazione economica di opere di ingegno e invenzioni, diritti d'autore.
- Partecipazione a convegni e seminari
- Attività di formazione o di docenza prestata da un proprio dipendente all'interno della propria amministrazione (che va invece comunicata se svolta da figure esterne all'amministrazione)

La materia è articolata e complessa per cui Vargiu Scuola intende lavorare ad un regolamento che definisca in modo chiaro le linee guida per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ed in PerlaPA dei dati sia dei consulenti e collaboratori esterni che dei dipendenti dell'amministrazione scolastica. Tale regolamento potrà essere valutato e quindi approvato dalle scuole che assistiamo in contratto.